

# Agli affiliati della Cassa di compensazione delle banche svizzere

---

Zurigo, novembre 2016

## Informazioni e modifiche al 1° gennaio 2017

Gentili Signore, Egregi Signori,

Mediante la presenta circolare abbiamo il piacere di comunicarvi alcune informazioni e modifiche nell'ambito del 1° pilastro AVS/AI/IPG/AD e degli assegni famigliari.

### 1. Tassi dei contributi a partire dal 1° gennaio 2017

#### 1.1 AVS/AI/IPG/AD / Contributi minimi

Il tasso dei **contributi** paritetici **AVS/AI/IPG** pari al **10,25 %** trattenuti dai salari **rimangono invariati**. I contributi sono a carico **del datore di lavoro** e **del salariato** in parti uguali cioè **del 5,125%**.

**Il contributo paritetico** alla assicurazione contro la disoccupazione (**AD**) **del 2,2%** fino ad un salario annuo di Fr. 148'200.- (Fr. 12'350.- al mese) e **del 1%** per un salario annuo superiore a Fr. 148'200.- (Fr. 12'350.- al mese) **rimangono invariati**. I contributi sono a carico del datore di lavoro e del salariato in parti uguali.

**L'importo minimo** di contribuzione AVS/AI/IPG di **Fr. 478.-** all'anno rimane **invariato**.

#### 1.2 Tasso dei contributi – Cassa assegni familiari banche

La Cassa assegni familiari banche è attiva **in ventiquattro cantoni della Svizzera** (con eccezione del Ticino e Ginevra).

Trovate i **tassi dei contributi CAF** dei datori di lavoro, suddivisi per cantone, per l'anno 2017 sul nostro sito internet [www.cc-banche.ch](http://www.cc-banche.ch).

Vogliate prendere nota che il tasso di contribuzione è modificato **al 1° gennaio 2017** nei seguenti cantoni:

Canton Argovia	attualmente : 1,15 %	<b>nouvo : 1,05 %</b>
Canton Basilea-Città	attualmente : 0,95 %	<b>nouvo : 0,90 %</b>
Canton Obvaldo	attualmente : 1,50 %	<b>nouvo : 1,40 %</b>
Canton Sciaffusa	attualmente : 1,30 %	<b>nouvo : 1,20 %</b>
Canton Svitto	attualmente : 1,50 %	<b>nouvo : 1,40 %</b>
Canton Vaud	attualmente : 2,10 %	<b>nouvo : 2,20 %</b>

Vi rendiamo attenti sul fatto che, i tassi di contribuzione CAF, sono comprensivi dei vari tassi di contribuzione ai fondi cantonali obbligatori e del tasso di perequazione degli oneri necessari a coprire gli oneri previsti in certi cantoni.

### **1.3 Tasso di contribuzione al regime ginevrino dell'assicurazione maternità**

**Il tasso di contribuzione attuale dello 0,082% rimane invariato.**

### **1.4 Tasso di contribuzione al fondo per la formazione professionale del Canton Ticino (Fondo Ticino)**

**Il tasso attuale dei contributi dello 0,09 % aumenta al 0,095 %.**

### **1.5 Tasso di contribuzione al fondo cantonale al fondo di formazione professionale del Canton Zurigo (BBF)**

**Il tasso dei contributi per l'anno 2016 rimane invariato allo 0,1%.**

**L'importo dovuto al fondo cantonale di formazione professionale per il 2016 sarà fatturato alle imprese che ne saranno assoggettate, tramite il conteggio annuale finale.** Siccome nel corso dell'anno non sono stati richiesti degli acconti tramite «PartnerWeb», rispettivamente tramite «insiteWeb», quasi sicuramente il conteggio presenterà un saldo a nostro favore. Per questo motivo, vogliate trasmetterci l'attestazione salariale annuale entro i termini stabiliti. Questo eviterà la riscossione di inutili interessi di mora.

### **1.6 Spese amministrative**

**Il tasso delle spese amministrative rimane invariato.**

### **1.7 Aggiornamento del «PartnerWeb» per il 2017**

Gli aggiornamenti necessari dei tassi dei contributi al 1° gennaio 2017 saranno effettuati nel «insiteWeb». Per la dichiarazione della **somma dei salari del mese di gennaio 2017**, il «insiteWeb» sarà nuovamente a vostra disposizione **da lunedì 23 gennaio 2017**.

## **2. Conteggio degli assegni familiari per l'anno 2016**

Al fine che tutti i diritti degli assegni familiari dell'anno 2016 possano essere conteggiati correttamente nell'anno contabile 2016, vogliate inviare alla nostra Cassa assegni familiari la **dichiarazione in formato "XML" degli assegni familiari**, pagati durante **il mese di dicembre 2016, entro la fine di dicembre 2016** (vedi nostra circolare No. 194 - novembre 2016).

### 3. Assegni familiari a partire dal 1° gennaio 2017

Secondo le informazioni in nostro possesso, gli importi degli assegni familiari per l'anno 2017 saranno modificati unicamente nel seguente cantone:

#### Canton Svitto

Assegno per i figli:	attualmente: Fr. 210.-	<b>nuovo: Fr. 220.-</b>	al mese
Assegno di formazione:	attualmente: Fr. 260.-	<b>nuovo : Fr. 270.-</b>	al mese
Assegno di nascita:	rimane invariato Fr. 1'000.-		

**Nel caso in cui un Governo cantonale dovesse modificare prima della fine dell'anno gli importi, sarà nostra premura informarvi tempestivamente.**

### 4. Aggiornamento del “Manuale Assegni familiari”

Il „Manuale Assegni familiari“ (in lingua francese o tedesca) della Cassa assegni familiari banche, sarà aggiornato al 1° gennaio 2017.

La nuova versione – nona edizione al 1° gennaio 2017 (in francese e tedesco) – sarà pubblicata sul nostro sito internet della Cassa assegni familiari banche tra Natale e Capodanno.

### 5. Ridistribuzione della Tassa sul CO2 da parte delle Casse di compensazione all'economia

Secondo le direttive relative alla **ridistribuzione della tassa sul CO2** all'economia da parte delle Casse di compensazione AVS, la Cassa di compensazione delle banche svizzere, analogamente all'anno scorso, procederà ad **un pagamento separato**.

**La ridistribuzione per l'anno 2016 sarà quindi fatta entro la fine del mese di giugno 2017.**  
I dettagli vi saranno comunicati in tempo utile.

### 6. Rinuncia all'emissione sistematica di un certificato d'assicurazione (art. 135bis OAVS)

Grazie all'introduzione della nuova tessera d'assicurazione malattia, avvenuta nel 2010, la maggior parte degli assicurati dispongono sia di un certificato d'assicurazione AVS-AI che di una tessera di assicurazione malattia. Le informazioni del certificato d'assicurazione AVS-AI sono identiche a quelle contenute nella tessera d'assicurazione malattia. Per questo motivo non è più necessario emettere per ogni assicurato un certificato AVS-AI.

L'emissione di un certificato d'assicurazione AVS-AI rimane tuttavia importante per **gli assicurati che non dispongono di copertura da parte di un'assicurazione malattia in Svizzera o ai quali una cassa di compensazione** chiede l'attribuzione di un numero d'assicurato. In entrambi i casi, la persona in questione deve disporre di un documento che contenga il numero d'assicurato che essa possa utilizzare in modo corretto per scopi amministrativi.

Siccome l'emissione sistematica di certificati d'assicurazione AVS-AI non era già più prevista presso la nostra cassa di compensazione, non c'è alcun cambiamento. I documenti possono venir ordinati come finora tramite il formulario „Richiesta di certificato di assicurazione“ oppure tramite l'«insiteWeb».

## **7. Contributi AVS/AI/IPG/AD/CAF in caso di pagamento di salari retroattivi**

Il pagamento di salari retroattivi, come ad esempio bonus, provvigioni, gratifiche, partecipazioni agli utili e onorari amministrativi, sono versati di regola dopo che è già stato consegnato il certificato di salario per i contributi sociali. Dal 2012, per questi casi prevale una regola più semplice: **il pagamento di questi salari viene dichiarato nel certificato di salario dell'anno del pagamento.** Questo significa che il datore di lavoro inserisce questi versamenti soggetti ad AVS solo nel certificato di salario dell'anno di pagamento, anche quando il pagamento concerne un anno precedente. Un bonus per l'anno 2015, versato nella primavera del 2016, viene quindi addizionato al salario dichiarato per l'anno 2016. Questa normativa evita al datore di lavoro di dover trasmettere alla cassa un certificato di salario addizionale per l'anno precedente. In maniera analoga, la cassa di compensazione contabilizza il reddito sul conto individuale del/la dipendente nell'anno di pagamento, vale a dire nel 2016. Questo sistema di conteggio si è molto affermato con successo negli ultimi anni.

### **Precisazione: pagamento del salario dopo l'uscita (principio di realizzazione)**

Delle spiegazioni supplementari sono tuttavia necessarie in caso di versamento di salario retroattivo, quando una persona ha già lasciato l'azienda. Le regole applicabili per la percezione delle contribuzioni sono quelle del periodo per il quale il pagamento retroattivo è stato effettuato. Una persona va in pensione ordinaria il 31 gennaio 2016 a 65 anni e in marzo 2016 riceve un bonus di Fr.10'000.-- Sul bonus in questione, la franchigia normalmente applicata ai pensionati non potrà essere dedotta, in quanto il bonus versato riguarda un'attività eseguita in un periodo antecedente l'età ordinaria di pensionamento.

Una precisazione è stata fatta dal 1° gennaio 2016 nella direttiva sui contributi (DP), per quanto riguarda l'applicazione della franchigia per pensionati, così come in particolare per il limite massimo dei salari AD. **Per i pagamenti retroattivi di salari soggetti ai contributi AVS, il conteggio dell'importo viene eseguito esclusivamente in base al principio di realizzazione, secondo il quale fanno stato le disposizioni vigenti nel momento del pagamento. Questo vale sia per l'applicazione dei tassi di contributo che per un eventuale franchigia accordata ai pensionati e limiti massimi dell'assicurazione disoccupazione (AD).**

#### **Esempio**

Il signor Meier termina la sua attività lavorativa a fine 2014. Nel 2016 il suo ex datore di lavoro gli versa un bonus di Fr. 150'000.--. Sul pagamento retroattivo vengono applicati sia i tassi di contributo che i limiti massimi AD per il 2016 (Fr. 148 200.-- all'anno / Fr. 12'350.-- al mese). Sul bonus di Fr. 150'000.-- devono quindi essere riscossi i contributi AVS/AI/IPG/CAF per l'anno 2016 e i contributi AD di 2,2 % su Fr. 148 200.-- e 1% su Fr. 1'800.-- (principio di realizzazione). I contributi AD già conteggiati nell'anno 2014 non sono presi in considerazione.

**Questa nuova procedura è una modifica di quella adottata finora.** Vi preghiamo quindi di informarvi all'interno della azienda se il programma IT utilizzato per l'elaborazione dei dati è già stato adattato a questa procedura.

**Se non è il caso, vi preghiamo di contattare subito il vostro produttore di software per adattare il programma di registrazione dei dati relativi ai salari entro il 31 dicembre 2017.**

Rimaniamo volentieri a vostra disposizione per qualsiasi domanda su questo tema.

## **8. Opuscoli informativi valevoli dal 1° gennaio 2017**

Vi ricordiamo che tutti gli opuscoli informativi validi dal 1° gennaio 2017, sono pubblicati in formato PDF sul sito internet dell'AVS/AI:

<https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi>

L'opuscolo informativo circa i cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2017, a seguito degli esigui cambiamenti, quest'anno non verrà pubblicato.

Troverete questa circolare sul nostro sito internet [www.cc-banche.ch](http://www.cc-banche.ch) sotto la rubrica „**Informazioni per gli affiliati**“.

Restiamo a vostra disposizione per altre domande.

Distinti saluti.

Cassa di compensazione  
delle banche svizzere

Daniel Cerf  
Gerente della Cassa

Olaf Wolfensberger  
Responsabile servizio contribuzioni